


Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan

CAPITOLATO SPECIALE


- Per gli aspetti giuridico - amministrativi: Servizio Acquisti Metropolitan Azienda USL di Bologna
- Per gli aspetti tecnici: Distretto Citta' di Bologna , Azienda USL di Imola E Ferrara

**CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA E
DISTRIBUZIONE, DIVISA IN N. 3 LOTTI, DI CARROZZINE
PER DISABILI OCCORRENTI ALL'AZIENDA USL DI
BOLOGNA, IMOLA E FERRARA**



INDICE

Articolo 1	Oggetto della fornitura.....	3
Articolo 2	Importo e durata della fornitura	3
Articolo 3	Requisiti tecnici prodotti offerti	4
Articolo 4	Obiettivi della fornitura.....	5
Articolo 5	Caratteristiche della fornitura.....	5
Articolo 6	Ambiti territoriali e servizi connessi alla fornitura	5
Articolo 7	Obbligo di Riservatezza dei dati	6
Articolo 8	Consegna	7
Articolo 9	Periodo di prova	7
Articolo 10	Collaudo	8
Articolo 11	Garanzia e assistenza tecnica.....	8
Articolo 12	Sub-appalto	9
Articolo 13	Fatturazione, pagamento, Ordini e documenti di Trasporto	9
Articolo 14	Referenti delle attività.....	12
Articolo 15	Penali.....	12
Articolo 16	Acquisto in danno.....	13
Articolo 17	Risoluzione del contratto	13
Articolo 18	Rischi e responsabilità.....	14
Articolo 19	Segnalazione all’Ente Certificatore	14
Articolo 20	Segnalazione sui certificati di buona esecuzione	15
Articolo 21	Segnalazione all’Anac.....	15
Articolo 22	Fallimento- Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali.....	15
Articolo 23	Norme di riferimento e Foro competente	16
Articolo 24	Elezione del domicilio.....	16
Articolo 25	Clausole Contrattuali di cui all’ Intesa per la Legalita’ del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	16
Articolo 26	Documentazione	18



Articolo 1 Oggetto della fornitura

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura e distribuzione, divisa in n. 3 lotti, di carrozzine per disabili occorrenti agli assistiti residenti nel territorio di Bologna, Imola e Ferrara .

La fornitura si intende costituita da **dispositivi di ultima generazione e nuovi di fabbrica** e degli accessori necessari per il corretto funzionamento dei dispositivi offerti.

I prodotti offerti devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione, all'importazione, alla immissione in commercio ed all'uso; dovranno inoltre rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché alle disposizioni in materia di riduzione dell'impatto ambientale e ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare gli ausili forniti dovranno:

- possedere i requisiti essenziali funzionali e tecnici indicati nel DPCM 12/01/2017 per il relativo codice di appartenenza e dovranno essere conformi alle Direttive Europee ed alle norme tecniche vigenti
- essere conformi alle norme di sicurezza vigenti

Essi sono stati classificati secondo la norma ISO 9999 e/o la conformità alla marcatura CE (Direttiva Europea 93/42 sui dispositivi medici)

Tutti gli ausili sono meglio dettagliati negli elenchi allegati

Articolo 2 Importo e durata della fornitura


L'importo massimo della fornitura è di **€ 699.240,00 così suddivisi:**

Lotto n. 1 - fornitura e distribuzione di carrozzine per disabili occorrenti agli assistiti residenti nel territorio di Bologna, **€ 567.640,00** oneri fiscali esclusi;

Lotto n. 2 - fornitura e distribuzione di carrozzine per disabili occorrenti agli assistiti residenti nel territorio di Imola, **€ 47.250,00** oneri fiscali esclusi;

Lotto n. 3 - fornitura e distribuzione di carrozzine per disabili occorrenti agli assistiti residenti nel territorio di Ferrara, **€ 84.350,00** oneri fiscali esclusi;

La durata della fornitura è di 1 anno di assegnazione della fornitura. Durante tale periodo, la ditta aggiudicataria dovrà mantenere invariati i prezzi di aggiudicazione dei singoli dispositivi e degli accessori offerti. Alla scadenza del contratto l'Azienda si riserva la facoltà di prorogarne la durata per un periodo ulteriore di tempo che di regola non potrà superare i 180 giorni. Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo all'assegnazione della nuova gara d'appalto. Durante tale periodo la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e



modalità previste dal presente Capitolato.

Le Aziende Sanitarie si riservano, inoltre, la possibilità di risolvere il presente contratto, prima della sua naturale conclusione, nell'eventualità che Intercent-ER attivi apposita convenzione. In tal caso le Aziende riconosceranno solamente i costi della fornitura effettuata, senza alcun altro costo aggiuntivo.

Il prezzo è da intendersi bloccato per il periodo di validità del contratto anche a fronte di aumenti del listino. Lo sconto verrà mantenuto inalterato anche a fronte di diminuzioni del prezzo di listino e, la percentuale di sconto applicata è pertanto da ritenersi invariabile per la durata del contratto (in caso di diminuzione del prezzo di listino il prezzo varia). La ditta è impegnata inoltre a praticare lo sconto offerto in sede di gara, su nuovi modelli anche di prossima commercializzazione e che verranno inseriti sui futuri listini.

La Ditta si obbliga a fornire tutti i cataloghi, relativi ai dispositivi inclusi nel Listino Ufficiale, che gli venissero richiesti dai competenti Uffici dell' Azienda; la Ditta è obbligata a fornire tempestivamente i listini aggiornati dei prodotti oggetto del presente contratto e la stessa è obbligata inoltre ad applicare tutti gli eventuali sconti migliorativi rispetto ai suddetti listini derivanti da offerte speciali, lanci promozionali o simili, praticati al momento del ricevimento degli ordini.

Le ditte concorrenti dovranno presentare un'offerta che comprenda una quantificazione tecnico qualitativa ed economica della fornitura.

Articolo 3 Requisiti tecnici prodotti offerti


I requisiti tecnici degli ausili e relativi accessori, oggetto della gara, sono descritti nel DPCM LEA 12/01/2017 ed eventuali successive modifiche

Il prodotto offerto dovrà essere corredato di informazioni dettagliate sulle caratteristiche costruttive e qualitative. Dovrà essere assicurata anche la disponibilità di tutti gli accessori previsti dal costruttore

Qualora nel periodo di durata del contratto gli ausili aggiudicati risultassero superati tecnologicamente, la ditta si dovrà impegnare a fornire, da quel momento, i modelli più avanzati.

Qualora l'assistito scelga un tipo o un modello di dispositivo non incluso negli elenchi di cui al DPCM LEA 12/01/2017 ma riconducibili, a giudizio dello specialista proscrittore, per omogeneità funzionale a quello prescritto nel nomenclatore stesso, l'Azienda autorizza il prodotto all'assistito e corrisponde alla Ditta fornitrice una remunerazione non superiore alla tariffa applicata in sede di offerta per il dispositivo incluso nel nomenclatore e corrispondente a quello erogato. (questo comma è valido solo per gli ausili personalizzati)

In caso di aggiudicazione la Ditta dovrà fornire per ogni prodotto manuale d'uso in italiano in due copie (una da consegnare all'Azienda ed una a disposizione dell'utente al momento della consegna e da ritirare insieme all'ausilio)



La ditta fornitrice e' tenuta a segnalare ogni modifica alla normativa vigente in riferimento all'utilizzo del bene fornito.

Articolo 4 Obiettivi della fornitura

Con la presente fornitura, le Aziende USL di Bologna, Imola e Ferrara si propongono di realizzare il seguente obiettivo:

dotare gli utenti dei dispositivi

L'offerta della Ditta Partecipante deve pertanto fornire soluzioni che consentano di rispettare l'obiettivo di carattere generale sopra indicato.

Articolo 5 Caratteristiche della fornitura


Gli ausili sono meglio descritti nel prospetto allegati (Allegati A1, A2 e A3)

Articolo 6 Ambiti territoriali e servizi connessi alla fornitura

Gli utenti destinatari della fornitura risiedono nel territorio delle Aziende USL di Bologna, Imola e Ferrara .

La Ditta aggiudicataria dovrà assicurare:

- 1) la consegna dell'ausilio, presso il domicilio dell'utenza disabile. Per le esigenze della sola Azienda USL di Ferrara (lotto n. 3), la consegna dovrà avvenire presso il Magazzino unico;
- 2) In taluni casi le Aziende USL di Bologna e Imola potranno richiedere la consegna di alcuni prodotti presso i rispettivi magazzini; in tal caso si applicheranno i prezzi di gara meno la percentuale di sconto che la ditta ha indicato nella scheda offerta. Parimenti l'Azienda USL di Ferrara, sempre in casi eccezionali, potrà richiedere la consegna di alcuni prodotti presso il domicilio del paziente; in tal caso al prezzo di gara si applicherà la maggiorazione fissata dalla ditta nella scheda offerta.
- 3) relativo addestramento all'uso e provvedere all'installazione dei dispositivi che ne necessitano, secondo le norme di sicurezza vigenti e rispettando le indicazioni previste dal fabbricante, assumendosi pertanto la responsabilita' del corretto funzionamento e per garantire il corretto uso e manutenzione dell'ausilio assegnato;
- 4) il perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilita' ed autonomia dell'assistito sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi, laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base;
- 5) garanzia di 24 mesi (vedi art.11)
- 6) tempi di consegna 3 gg. lavorativi, in caso di urgenza entro 24 ore (vedi anche art.8)



Articolo 7 Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.


Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

La Ditta aggiudicataria deve garantire inoltre che le consegne vengano eseguite in imballaggi che non rendano riconoscibili le forniture da effettuare.



Articolo 8 Consegna.

La consegna dei prodotti aggiudicati dovrà avvenire, per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna (lotto n. 1) e Imola (lotto n.2), alla residenza dell'utente nell'ambito del territorio delle Aziende, a cura e spese (trasporto, imballo, spese doganali, installazione etc) della Ditta fornitrice entro 3 gg lavorativi dalla data dell'ordine. Per le esigenze dell'Azienda USL di Ferrara (lotto n.3), la consegna dovrà avvenire presso il magazzino unico.

Tale servizio deve essere garantito anche per un singolo articolo. In casi eccezionali, quando l'urgenza del caso lo richieda e sia espressamente comunicato dall'Azienda sanitaria contraente, a insindacabile giudizio dell'Azienda sanitaria stessa, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività e comunque entro 24 ore dal ricevimento dell'ordine di consegna.

La ditta dovrà assicurare la consegna dell'ausilio su indicazione degli Uffici Protesi autorizzatori. La Ditta dovrà procedere alla consegna garantendo un perfetto assemblaggio personalizzato dell'ausilio alle specifiche esigenze di postura, mobilità, autonomia dell'assistito e all'adattamento ambientale sulla scorta della prescrizione che deve indicare dettagliatamente gli eventuali componenti aggiuntivi, laddove non ricompresi nelle caratteristiche di base

La Ditta dovrà utilizzare imballaggi di materiale riciclato o riciclabile.


La Ditta dovrà assicurare un'esauriente informazione al paziente ed eventualmente a chi lo assiste (indicare il nominativo nella modulistica del collaudo), sulle caratteristiche funzionali e terapeutiche e sulle modalità di utilizzo del prodotto fornito a mezzo di indicazioni scritte nonché di un breve training.

In particolare, il prodotto al momento della consegna nel luogo concordato con l'Azienda dovrà essere accompagnato:

- 1) Dalla scheda tecnica dello stesso comprendente la marca, il modello, il codice identificativo, la data di costruzione, la data di consegna ed il termine di garanzia
- 2) Dal documento di trasporto in duplice copia, con l'esatta indicazione della qualità, quantità e destinazione; copia del documento sarà restituita, firmata per ricevuta all'ufficio competente dell'Azienda
- 3) Dal manuale d'uso in lingua italiana, come precedentemente richiesto

Articolo 9 Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, le Aziende Sanitarie coinvolte comunicheranno alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere entro il termine massimo di 3 giorni.



Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto e di aggiudicare la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento ordinati/delle prestazioni eseguite;

Articolo 10 Collaudo

Il collaudo consiste in una valutazione clinico funzionale volta ad accertare la corrispondenza del dispositivo erogato a quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano.

Qualora il collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione, il malfunzionamento o l'inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, il fornitore è tenuto ad apportarvi le necessarie modifiche o sostituzioni.

Articolo 11 Garanzia e assistenza tecnica

I beni oggetto del presente contratto dovranno essere coperti da garanzia per un periodo minimo di 24 mesi a seguito del collaudo positivo dell'Azienda.

La ditta e' tenuta a garantire, per tutta la durata del contratto, la perfetta funzionalità dei prodotti forniti, per il periodo successivo alla consegna, nei termini indicati a punti successivi.

Nel periodo di garanzia la ditta dovrà provvedere gratuitamente, con proprio personale, ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare la funzionalità dei prodotti, sostituendo tutti quei pezzi che risultassero difettosi dalla fabbricazione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Dovrà quindi essere assicurata la disponibilità agevole ed in tempi rapidi dei pezzi di ricambio.


L'intervento di manutenzione in garanzia dovrà avvenire entro 3 giorni di calendario (anche a domicilio, dalla richiesta dall'Ufficio Protesi) o 48 ore in caso di urgenza

Qualora la Ditta non possa effettuare la riparazione nel tempo previsto dovrà assicurare un ausilio sostitutivo.

La manutenzione dovrà garantire a ciascun prodotto ed in ogni momento del tempo di utilizzo, la piena corrispondenza dei requisiti igienici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Durante il periodo di garanzia tutte le spese sostenute sono da intendersi a carico della ditta (trasporto, spedizione, imballo, viaggio, mano d'opera etc).

Ogni intervento di manutenzione dovrà essere attestato da foglio di lavoro, controfirmato dal paziente cui l'ausilio e' in carico e trasmesso all'Ufficio competente dell'Azienda



Articolo 12 Sub-appalto

E' vietata qualunque cessione o subappalto di tutta o di parte della fornitura, senza autorizzazione scritta da parte dell'Azienda USL di Bologna, sotto pena di risoluzione del contratto e perdita della cauzione,

I provvedimenti suddetti saranno adottati dall'Azienda USL di Bologna con semplice atto amministrativo senza bisogno di messa in mora né pronuncia del giudice.

Per il resto si fa riferimento a quanto previsto dall' art. 105 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n.50

Articolo 13 Fatturazione, pagamento, Ordini e documenti di Trasporto

La Ditta Aggiudicataria acquista diritto alla fatturazione dell'ausilio **dalla data di collaudo positivo dello stesso** La decorrenza dei tempi per il pagamento fattura parte dalla data del collaudo, indipendentemente dalla data di emissione e/o registrazione della fattura.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle AUSL di Bologna, di Imola e Ferrara esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Azienda USL di Bologna :

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) asl_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFVSRG

Azienda USL di Imola:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) as_BO66
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFAN47

Azienda USL di Ferrara:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aus_fe
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFTPUJ


Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA USL DI BOLOGNA:

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA

Codice fiscale: 02406911202

Sede Legale: Via Castiglione 29 – 40124 BOLOGNA



PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

L'originale della fattura dovrà essere così intestato:

AZIENDA USL DI IMOLA

Codice Fiscale: 90000900374

Sede Legale: Viale Amendola 2 – 40026 IMOLA (BO)

PER L'AZIENDA USL DI FERRARA:

AZIENDA U.S.L. DI FERRARA

Codice fiscale: 01295960387

Sede Legale: Via Cassoli 30 – 44121 FERRARA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

Per l'Azienda USL di Bologna inserire:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale informatizzato

In caso di aggiudicazione a fornitore non residente in Italia, le fatture dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: bilancio.fattureestere@ausl.bo.it; al fornitore estero aggiudicatario saranno date ulteriori indicazioni sulla fatturazione nella comunicazione di aggiudicazione.


PER L'AZIENDA USL DI IMOLA:

Le fatture dovranno, inoltre, contenere **tassativamente** gli importanti seguenti elementi:

- indicazione dettagliata della merce consegnata/servizio prestato
- indicazione della determina dell'Ente appaltante che ha dato luogo all'ordine
- indicazione del numero dell'ordine aziendale

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).



L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria del presente contratto non dovrà opporre eccezioni al fine di ritardare o evitare la prestazione dovuta anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:


- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, le Aziende Sanitarie di cui alla presente gara emetteranno, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla



piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Articolo 14 Referenti delle attività

Il **Servizio Acquisti Metropolitan** costituisce l'interfaccia di natura giuridico – amministrativa tra le Aziende USL di Bologna e Imola e la Ditta Aggiudicataria.

L'**U.O. Affari Generali** costituisce l'interfaccia per le problematiche relative al rispetto della Privacy, in conformità al Decreto Legislativo 196/03.

Le **UOC interessate alla fornitura designeranno** i referenti per la formazione e per la segnalazione dei disservizi.


Articolo 15 Penali

La fornitura derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorata per tutta la sua durata.

Qualora il fornitore, nell'arco di tempo previsto dal presente contratto, venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti come ad esempio:

- ritardo nella consegna ed installazione, mancato addestramento del paziente all'uso dell'ausilio, difformità dei requisiti rispetto all'ausilio commissionato, mancato intervento di ripristino dell'ausilio al corretto uso, l'Azienda USL provvederà con formale diffida motivata ed invito a conformarsi alle norme contrattuali entro 10 giorni solari. Qualora la ditta non ottemperasse a quanto espressamente richiesto entro i suddetti termini, l'azienda si riserva di applicare una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo ed invierà una seconda diffida chiedendo alla ditta di conformarsi alle norme contrattuali entro 10 giorni solari. Se anche questo termine non venisse rispettato dalla Ditta l'azienda, a suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto " ipso facto e jure" senza alcuna pronuncia dell'autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e.

Resta salva per l'Azienda la facoltà di acquistare presso altre Ditte i beni occorrenti a danno del fornitore inadempiente, cui resterà a carico sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda causa l'inadempienza stessa.



L'Azienda USL provvederà altresì a **segnalare le penali applicate e le non conformità riscontrate** a carico della Ditta Aggiudicataria **nell'Albo Fornitori** (www.albofornitori.it).

Come previsto dal successivo Art. 21, ogni segnalazione relativa al presente contratto a carico della ditta sarà riportata sul certificato di buona esecuzione.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda USL di Bologna a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 16 Acquisto in danno


Qualora le gli Uffici protesi delle Aziende Sanitarie coinvolte, riscontrassero, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo. Inoltre l'Azienda USL avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Articolo 17 Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.108 del Codice e nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda USL applicherà quanto previsto all'art.110 del Codice.



Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Le Aziende Sanitarie si riservano, inoltre, la possibilità di risolvere il presente contratto nell'eventualità che Intercent-ER attivi apposita convenzione prima della sua naturale conclusione. In tal caso le Aziende riconosceranno solamente i costi della fornitura effettuata, senza alcun altro costo aggiuntivo.

Articolo 18 Rischi e responsabilità

La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda USL di Bologna e/o da terzi autorizzati.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. Detto personale potrà accedere agli uffici e locali dell'Azienda USL di Bologna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere della Ditta Aggiudicataria verificare preventivamente tali procedure.

L'Azienda USL è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria per qualsiasi causa, nell'esecuzione della fornitura e delle opere, intendendosi al riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.


Pertanto la ditta aggiudicataria dovrà assumere a proprio carico il rischio completo ed incondizionato per la fornitura, installazione e manutenzione delle attrezzature.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre rispondere pienamente dei danni a persone e cose delle Azienda USL o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento delle opere di fornitura ed installazione ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL, che si intende completamente sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia.

L'aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda USL in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente.

Articolo 19 Segnalazione all'Ente Certificatore

All'accertamento delle seguenti inadempienze contrattuali, l'Azienda USL



provvederà a segnalare la non conformità e il comportamento dell'impresa aggiudicataria all'Ente che ha rilasciato la certificazione qualità dell'impresa:

- ✓ Non conformità, dai quali sia derivata l'applicazione di una penale;
- ✓ **Risoluzione del contratto**, così come stabilito dal presente Capitolato Speciale;

La segnalazione sarà, contestualmente e per conoscenza, inviata anche alla stessa impresa.

Articolo 20 Segnalazione sui certificati di buona esecuzione

Tutte le inadempienze contrattuali dai quali deriva l'applicazione di una penale, saranno riportate nella posizione dell'impresa sull'Anagrafe Fornitori Aziendale.

Tutte le segnalazione riportate sull'Anagrafe Fornitori Aziendale, saranno successivamente riportate nei certificati rilasciati dall'Azienda USL, su richiesta dell'impresa.

Articolo 21 Segnalazione all'Anac


Al presente contratto si applicano le indicazioni previste dalle Linee Guida n. 6 approvate dall'Anac con determina n. 1293 del 16.11.2016.

In caso di **false dichiarazioni** rilasciate dall'impresa aggiudicataria in sede di gara, emerse durante la fase della consegna, del collaudo ed esecuzione dei lavori, l'Azienda USL procederà alla segnalazione all'Anac (art.80 del D.lgs 50/2016, d'ora in avanti Codice degli Appalti) per l'adozione delle sanzioni previste. Alla segnalazione all'Anac, l'Azienda USL procederà ad incamerare il deposito cauzione definitivo.

Qualora le **false dichiarazioni** attengano ai requisiti di ammissione alla procedura di gara, l'Azienda USL procederà inoltre, oltre a quanto sopra indicato, alla risoluzione del contratto ed all'applicazione di ogni altra azione prevista dal presente Capitolato Speciale per i casi di risoluzione del contratto.

Articolo 22 Fallimento- Liquidazione – Ammissione a procedure concorsuali

In caso di **fallimento** del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di **morte, interdizione, inabilitazione o fallimento** del medesimo, l'Azienda USL può, come previsto dall'art.48 comma 17 del Codice, proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dallo stesso codice purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l'Azienda USL può recedere dall'appalto.



Ai sensi dell' art. 48 comma 18 del Codice, In caso di **fallimento** di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di **morte, interdizione, inabilitazione o fallimento** del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

Articolo 23 Norme di riferimento e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Articolo 24 Elezione del domicilio

Per gli effetti giuridici derivanti dal presente Capitolato Speciale, la Ditta Aggiudicataria elegge domicilio presso la propria sede legale e l'Azienda USL di presso la sede di Via Castiglione, 29 a Bologna.

Articolo 25 Clausole Contrattuali di cui all' Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1


L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accertare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta subaffidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3



L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche, come previsto dall'art. 105, comma 4 del Codice degli Appalti, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei



confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p."

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Articolo 26 Documentazione

Fanno parte della documentazione di gara:

1. Capitolato Speciale da restituire firmato;
2. Allegato 1 al capitolato speciale - Clausole vessatorie
3. Il Disciplinare di gara;
4. Allegato 1.1 – domanda di partecipazione;
5. Allegato PI - Patto di integrità;
6. Schema di contratto
7. Allegato A1–Quantitativi e caratteristiche tecniche carrozzine Azienda USL di Bologna;
8. Allegato A2 –Quantitativi e caratteristiche tecniche carrozzine Azienda USL di Imola;
9. Allegato A3 –Quantitativi e caratteristiche tecniche carrozzine Azienda USL di Ferrara;
10. Allegato E1 - Scheda Offerta economica Azienda USL di Bologna;
11. Allegato E2 - Scheda Offerta economica Azienda USL di Imola;
12. Allegato E3- Scheda Offerta economica Azienda USL di Ferrara;

FIRMA DIGITALE DITTA